

ADESIONE EX POST ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA QUADRIENNALE DI SISTEMI AD ENERGIA PER LA SINTESI E LA
COAGULAZIONE DELL’ASST OVEST MILANESE

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” con sede in
Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del Direttore
della s.c. Farmacia Ospedaliera, Dott. Vito Ladisa nato a Bari l’8/01/1964, Cod. Fiscale
LDSVTI64A08A662X - di seguito denominata “Fondazione”

e

la società Johnson & Johnson Medical Italia spa, sita in Via del mare 56, 00071
Pomezia (RM), Partita IVA 08082461008 nella persona della sig.ra Anna Valoroso, nata a
Napoli il 26/03/1977 di seguito denominata “Impresa affidataria”

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 13/11/2023 l’ASST Ovest Milanese, ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. a) del D.LGS. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura quadriennale di sistemi ad energia per la sintesi e la coagulazione occorrente alle ASST: Ovest Milanese (capofila), Grande Ospedale Niguarda, Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco, Melegnano e Martesana, Rhodense, Lodi, Lariana, Lecco e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (mandanti), per un importo complessivo a base di gara pari a €. 21.472.000,00 + IVA del 22%;
- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara è risultata aggiudicataria per i lotti 1, 2 e 5 della procedura in parola, come da Determinazione n. 1347 dell’1/07/2024 dell’ASST Ovest Milanese, la società **Johnson & Johnson Medical Italia spa**, sita in Via del mare 56, 00071 Pomezia (RM), Partita IVA 00886761006;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 673DG del 9/10/2024 la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ha preso atto della volontà di aderire alla predetta gara, previo assenso dell’ASST Ovest Milanese come da documentazione in atti, per la fornitura di quanto indicato nell’allegato A, per un periodo quadriennale e per l’importo complessivo di € 1.671.200,00 oltre IVA (pari a € 265.248,35/anno);

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della
presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue**

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa affidataria, che accetta, l'affidamento della fornitura di quanto in argomento, avente le caratteristiche di cui all'offerta presentata nell'ambito della procedura espletata dall'ASST Ovest Milanese, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto delle direttive eventualmente impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto e allegato A;
- disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati alla Determinazione n. 1347 dell'1/07/2024 dell'ASST Ovest Milanese che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica relativa alla procedura espletata dall'ASST Ovest Milanese;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive eventualmente formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

Art. 2 Esecuzione del contratto

L'Impresa affidataria deve effettuare la fornitura di cui trattasi, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione.

Art. 3 Durata

Il presente contratto per la fornitura di cui in oggetto, ha durata di quadriennale, decorrenti dalla data della stipula.

Art. 4 Caratteristiche del contratto

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale.

Art. 5 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nelle seguenti persone: sig. Romano Bozzini, sig.ra Barbara Brambilla e sig.ra Barbara Martini i propri referenti che avranno mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenteranno l'Impresa affidataria in tutte le fasi del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è la dott.ssa Elena Aliprandi.

Art. 6 Corrispettivi



L'importo contrattuale per un periodo quadriennale è il seguente: € 1.671.200,00.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica nella procedura di gara espletata da ASST Ovest Milanese si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, salvo revisione dei prezzi come da normativa vigente.

Art. 7 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT:

- gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 8 Liquidazione e pagamenti

L'impresa affidataria presenterà le fatture alla s.c. Risorse economico-finanziarie della Fondazione. La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo. E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento. La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell'ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d'atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato;
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.



Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 9 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Provveditorato e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi

identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità. L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 10 Cauzione



A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del contratto l'Impresa affidataria ha presentato fidejussione n. 0947000000105277 relativa al contratto in parola per l'importo di € 37.135,00, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione.

Art. 11 Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti. L'Impresa affidataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 12 Personale

L'Impresa affidataria, nell'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto deve avvalersi di personale alle sue dirette dipendenze, in osservanza delle disposizioni di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro. La stessa ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti la sicurezza del proprio personale dipendente, esonerando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato tecnico.

Art. 13 Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 119, co.1, del D.lgs. 36/2023, il presente contratto in oggetto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nei successivi commi dell'art. 119 della legge citata.

Art. 14 Cessione del credito

All'Impresa affidataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della Fondazione ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. 36/2023. L'allegato II.14, sez. II, art. 6 del suddetto Decreto disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.



Art. 15 Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) per gravi inadempienze, Frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto senza previa autorizzazione;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Art. 16 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore. In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore. In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751.

Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 18 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione



degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse all'oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

La persona responsabile del trattamento dei dati personali per la società è la sig.ra Anna Valoroso. L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Vito Ladisa

Johnson & Johnson Medical Italia spa

Anna Valoroso

All. A: Prospetto riassuntivo prodotti ditta Johnson & Johnson Medical, lotti 1, 2 e 5

